

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto multigaranzia per assicurare il FURTO di beni mobili e l'INCENDIO di beni mobili ed immobili.



Che cosa è assicurato?

Il contratto è articolato in due sezioni a copertura dei danni derivanti da Furto e Incendio.

- ✓ Nell'ambito della Sezione FURTO, HDI si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, HDI è obbligata solo se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

- ✓ Nell'ambito della Sezione INCENDIO, HDI indennizza:
- ✓ 1) i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
 - direttamente causati da:
 - incendio;
 - fulmine;
 - esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
 - conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- ✓ 2) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

L'assicurazione FURTO è obbligatoria, quella INCENDIO è facoltativa.

Nell'ambito delle due Sezioni assicurabili le coperture assicurative possono essere integrate/completate con l'inserimento di condizioni e garanzie particolari, complementari ed aggiuntive quali ad esempio per la Sezione Furto, la possibilità di assicurare valori posti in cassaforte o una rapina, e per la Sezione Incendio i danni da eventi atmosferici o a seguito della rottura di un tubo di acqua condotta.



Che cosa non è assicurato?

- X **Limite massimo dell'indennizzo**
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo HDI potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Relativamente alla Sezione Furto:

- X **Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi**
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Per entrambe le Sezioni sono esclusi i danni causati da:**
 - atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni.
- ! **Per la Sezione Furto, sono esclusi i danni causati con dolo o colpa grave di:**
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.
- ! **Per la Sezione Incendio sono esclusi i danni:**
 - alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



Dove vale la copertura?



L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione della polizza.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio da pagare varia in funzione delle somme assicurate e dalle garanzie attivate.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; è prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello di rata, non può essere inferiore a € 100,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti;
- addebito sul proprio c/c per i contratti acquistati attraverso le filiali delle Banche che hanno rapporti di collaborazione con HDI.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il tacito rinnovo o con durata poliennale. Qualora la polizza sia con durata poliennale a premio unico anticipato, la stessa non è soggetta a tacito rinnovo.

La polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.